

ALLEGATO A – ISTANZA DI AMMISSIONE PER IMPRESA SINGOLA

Marca da bollo €16

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI "MONTEDORO"**

Oggetto: Istanza¹ di partecipazione alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I[^] Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA) – Importo generale di progetto €128.240,00.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a
..... in qualità di.....
-nato il a
..... in qualità di.....
-nato il a
..... in qualità di.....
-

della società _____ sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE / CHIEDONO

di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all'oggetto.

DICHIARA/DICHIARANO

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;

¹ L'istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i, in corso di validità.

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori" non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Jonico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
_____.

Data _____

Firma (leggibile) del/i legale/i rappresentante/i o del procuratore²

ALLEGATO A1 - ISTANZA DI AMMISSIONE PER RTI / CONSORZI ORDINARI / GEIE

Marca da bollo €16

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Istanza³ di ammissione partecipazione alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA) – Importo generale di progetto €128.240,00.

Domanda di ammissione alla gara del RTI/consorzio ordinario o GEIE costituito dalle seguenti società:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

I sottoscritti :

_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____

CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all'oggetto come RTI/consorzio ordinario/GEIE *di tipo (cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto* e **DICHIARANO** congiuntamente di parteciparvi con la seguente articolazione :

Denominazione ditta	% quota di partecipazione	% esecuzione lavori	Opere da eseguire (in caso di rti verticale)
Capogruppo			

³ L'istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento dei dichiaranti, in corso di validità.

Mandante 1			
Mandante 2			
Mandante 3			
Mandante 4			
Mandante 5			
	100%	100%	

DICHIARANO, altresì :

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Ionico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARANO, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

Società

Legale Rappresentante/Procuratore ⁴

Firma⁵

⁴ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

⁵ Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IN CASO DI R.T.I./CONSORZI o GEIE NON ANCORA COSTITUITI:

CI IMPEGNIAMO, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Società	Legale Rappresentante/Procuratore ⁶	Firma ⁷
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IN CASO DI R.T.I./CONSORZI o GEIE COSTITUITI:

è necessario, a pena di esclusione, produrre il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del raggruppamento/consorzio.

N.B.: I concorrenti riuniti in R.T.I./consorzi devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio, con la conseguenza che deve sussistere una perfetta corrispondenza sostanziale tra la quota delle prestazioni offerte e la quota di effettiva partecipazione al raggruppamento/consorzio.

⁶ _____
Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

⁷ _____
Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

**ALLEGATO A2 - ISTANZA DI AMMISSIONE CONSORZI DI COOPERATIVE –
CONSORZI STABILI**

Marca da bollo €16

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Istanza⁸ di ammissione partecipazione alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico: I[^] Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ del consorzio _____
sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE

di partecipare essere alla gara di cui all'oggetto come:

barrare la casella che interessa

Consorzio di cooperative _____

Ovvero

Consorzio stabile _____

INDICA:

per **I CONSORZI DI COOPERATIVE** le seguenti società quali esecutrici del servizio

1. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
2. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
3. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
4. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
5. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____

⁸ L'istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

ovvero

per i **CONSORZI STABILI** i seguenti consorziati per i quali si concorre:

1. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
2. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
3. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
4. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____
5. denominazione _____
sede legale _____ sede operativa _____

DICHIARA

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Jonico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

Timbro del Consorzio e firma (leggibile) del legale rappresentante⁹ o del procuratore¹⁰

⁹ Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

¹⁰ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

**ALLEGATO A3 - ISTANZA DI AMMISSIONE PER AGGREGAZIONI DI IMPRESE
ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**

Marca da bollo €16

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Istanza¹¹ di ammissione partecipazione alla gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA) – Importo generale di progetto €128.240,00.

Domanda di ammissione alla gara di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete costituito dalle seguenti società:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

OPZIONE A : se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

- in qualità di _____ dell'organo comune dell'aggregazione di imprese sopra elencate, sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

ovvero, se l'organo comune è una persona fisica

- in qualità di organo comune dell'aggregazione di imprese sopra elencate, CF : _____

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all'oggetto come *rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto* e **DICHIARA** che le società esecutrici del servizio sono :

Denominazione ditta	% quota di partecipazione alla aggregazione di imprese	% esecuzione lavori	Opere da eseguire (in caso di aggregazione verticale)
.....			
.....			

¹¹ L'istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

.....			
.....			
.....			
.....			
	100%	100%	

Allega

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

DICHIARA

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;
- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Jonico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_____.

Firma¹² (leggibile) del legale rappresentante dell'organo comune (se persona giuridica), dell'organo comune (se persona fisiche) o del procuratore¹³

OPZIONE B : se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
- in qualità di _____, *società mandataria* dell'aggregazione
di imprese sopra elencate, sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

CHIEDE di partecipare alla gara di cui all'oggetto come *rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto* e **DICHIARA** che le società esecutrici del servizio sono :

Denominazione ditta	% quota di partecipazione alla aggregazione di imprese	% esecuzione lavori	Opere da eseguire (in caso di aggregazione verticale)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
	100%	100%	

Allega

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario¹⁴ e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.

DICHIARA

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;

¹² Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

¹³ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

¹⁴ Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- ;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Jonico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

_____.

Firma¹⁵ (leggibile) del legale rappresentante dell'impresa mandataria o del procuratore¹⁶

OPZIONE C : se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la qualifica di mandataria

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 - in qualità di _____, *società mandataria* dell'aggregazione
 di _____ imprese _____ sopra _____ elencate, _____ sede _____ legale

sede operativa _____

n. di telefono _____ n. fax _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

ovvero, laddove il mandato irrevocabile non sia stato ancora conferito

¹⁵ Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

¹⁶ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

I sottoscritti :

_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
_____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare alla gara di cui all'oggetto come *rete di imprese di tipo (cancellare la parte che non interessa) orizzontale / verticale / misto* e **DICHIARA/DICHIARANO** che le società esecutrici del servizio sono :

Denominazione ditta	% quota di partecipazione	% esecuzione lavori	Opere da eseguire (in caso di aggregazione verticale)
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
	100%	100%	

ALLEGA/ALLEGANO

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD¹⁷, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente *ovvero, nel caso in cui il mandato non sia stato ancora conferito* con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

DICHIARA / DICHIARANO, altresì :

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di

¹⁷

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 26.

appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali ;

-di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico ed ulteriori atti progettuali, previste per l'esecuzione dei lavori, non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato e convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

- che intende/dono subappaltare le seguenti opere (*indicare anche la percentuale delle opere da subappaltare*) : _____
- _____;
- di aver effettuato il sopralluogo nelle aree/luoghi nei quali saranno realizzati i lavori, come risulta dall'attestazione allegata agli atti di gara, riferita all'art. 106 comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- di accettare i contenuti e le prescrizioni del protocollo di legalità per gli appalti pubblici sottoscritto presso la Prefettura di Taranto;
- di essere edotto/i degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato dal Comune di San Giorgio Jonico con delibera di GM n. 43/2015, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

DICHIARA / DICHIARANO, infine, di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.lgs. 163/2006 tramite fax (numeri di fax _____) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

Società

Legale Rappresentante/Procuratore¹⁸

Firma¹⁹²⁰

¹⁸ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

¹⁹ Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

²⁰ Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax , indirizzo e-mail ,
casella di posta elettronica certificata

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a in
qualità di.....
-nato il a in
qualità di.....
-nato il a in
qualità di.....

dell'impresa con sede in codice
fiscale partita IVA n..... REA n.
..... tel., telefax
....., indirizzo e-mail , casella di posta elettronica
certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;**

consorzio :

stabile

oppure

di cooperative;

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

(cancellare l'opzione che non interessa)

organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

- che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per la categoria e per la classifica di cui al presente bando di gara, precisamente :

Categoria	Classifica

ovvero, per le imprese che non sono in possesso di attestazione SOA

- che l'impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori di cui alla lettera a;
- c. adeguata attrezzatura tecnica.

FIRME LEGGIBILI

del/dei rappresentante/i legale/i²¹²² o del procuratore²³

²¹ Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese.

In alternativa, l'istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

²² Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

²³ Allegare copia conforme all'originare della relativa procura

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E ALTRE CIRCOSTANZE

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA) – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e altre circostanze.

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax indirizzo e-mail
casella di posta elettronica certificata

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a in qualità di.....
-nato il a in qualità di.....
-nato il a in qualità di.....

dell'impresa con sede in codice fiscale partita IVA n..... REA n.
tel., telefax indirizzo e-mail casella di posta elettronica certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;**

consorzio :

stabile

oppure

di cooperative;

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

(cancellare l'opzione che non interessa)

organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

quanto segue:

- 1. che non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), e comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e specificatamente che il concorrente:**

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
- a) ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
- a) si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
- a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- b) non si trova/no in alcuna delle situazioni previste dalle lettera b), c) e m-ter) dell'art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006, come attestato nella dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato C1 al presente disciplinare di gara,
- c) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall' art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
- d) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- e) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
- ee) nello specifico, non ha subito, in un periodo antecedente alla pubblicazione del bando, la risoluzione anticipata di contratti o la revoca di aggiudicazioni per inadempimento contrattuale da parte di committenti pubblici;
- f) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si ha sede legale; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1e 2-*bis* del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- g) nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione a carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si ha sede legale; si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- l) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999, art. 17;
- m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.c), del decreto legislativo 8/06/2001 n. 231 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
- n) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in un situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte son imputabili ad un unico centro decisionale

a tal proposito dichiara/no (barrare la casella che interessa):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2. di non trovarsi in alcune delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla legislazione antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);

3. di non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS sede di _____ matricola n. _____

INAIL sede di _____ matricola n. _____

e di essere in regola con i relativi versamenti;

5. di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali, che il CCNL applicato ai propri dipendenti è il seguente _____, che la dimensione aziendale risulta pari a n. _____ dipendenti e che i lavoratori che verranno utilizzati per l'esecuzione dell'appalto sono pari a n. _____;
6. di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
7. di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
8. di essere iscritto per attività inerente l'oggetto del presente appalto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati:
 - numero di iscrizione _____;
 - data di iscrizione _____;
 - durata _____;
 - sede _____;
 - forma giuridica _____;
 estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all'iscrizione nell'analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza), nonché dei soggetti cessati dalla relativa carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara:

9. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
10. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni e degli oneri contrattuali, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
12. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
13. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
14. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice.

FIRME LEGGIBILI

del/dei rappresentante/i legale/i²⁴²⁵

ALLEGATO C1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C) M-TER) DEL CODICE

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.lgs. 163/2006²⁶.

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax, indirizzo e-mail,
casella di posta elettronica certificata

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a in
qualità di.....
-nato il a in
qualità di.....

In alternativa, l'istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

²⁵ Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità

²⁶ La presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti : il titolare, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di impresa individuale; il/i socio/i, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico o figura equivalente, il titolare di poteri institori ex art. 2203 del c.c. o il procuratore speciale munito di potere di rappresentanza e titolare di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

-nato il a in
qualità di.....

dell'impresa con sede in codice
fiscale partita IVA n..... REA n.
..... tel., telefax
....., indirizzo e-mail, casella di posta elettronica
certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

impresa singola ;

consorzio :

stabile

oppure

di cooperative;

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

(cancellare l'opzione che non interessa)

organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter)

- 1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n.159 del 6.9.2011 o di una delle cause ostative previste dall' art.167 dello stesso decreto legislativo;
- 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. In quest'ultima ipotesi è necessario dichiarare tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente in via preventiva**);
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna.**)
- 4) barrare la casella che interessa:
 - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell' art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - oppure*
 - di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all' autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall' art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento

di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

DICHIARA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (barrare la casella che interessa):

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa

- le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:

....., lì

il Dichiarante²⁷
(Firma leggibile e per esteso)

**ALLEGATO C2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEI SOGGETTI
CESSATI DALLA CARICA**

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando²⁸.

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax, indirizzo e-mail,
casella di posta elettronica certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;**
 - consorzio :**
 - stabile*
 - oppure
 - di cooperative;*
 - capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:**
 - orizzontale*
 - verticale*
 - misto*
- con le imprese.....*

²⁸

La presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da parte di ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa alla presente il concorrente può scegliere di produrre la successiva dichiarazione di cui all'allegato C3) sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

.....
.....
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....
.....
.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

(cancellare l'opzione che non interessa)

organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....
.....
.....

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 38, co. 1 lett. c)

- 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. In quest'ultima ipotesi è necessario dichiarare tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente in via preventiva**);
- 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato**

per cui si è subita condanna o, in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna.)

DICHIARA

ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (barrare la casella che interessa):

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale;

oppure in alternativa

- le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale:

....., lì

il Dichiarante²⁹
(Firma leggibile e per esteso)

N.B. : nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che l'impresa concorrente dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

²⁹

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

ALLEGATO C3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SUI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e s.m.i. da parte del legale rappresentante sui soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando³⁰.

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax, indirizzo e-mail,
casella di posta elettronica certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;**
- consorzio :**
- stabile*
- oppure
- di cooperative;*
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:**
- orizzontale*
- verticale*
- misto*

con le imprese.....

.....
.....

³⁰

La presente dichiarazione deve essere riguardare ognuno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono riguardare entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riguardare anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

(cancellare l'opzione che non interessa)

organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:

orizzontale

verticale

misto

con le imprese.....

.....

.....

Ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 38, co. 1 lett. c)

(barrare la casella che interessa):

- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalla carica di titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure in alternativa

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare le esatte generalità)

.....

.....

.....

in relazione ai quali, si attesta l'inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i (**in caso di condanna passata in giudicato occorre indicare, in apposita dichiarazione separata, il reato per cui si è subita condanna o,**

in alternativa, allegare certificazione del casellario giudiziale. Occorre altresì allegare copia conforme del provvedimento di condanna. In quest'ultima ipotesi è necessario dichiarare tutte le condanne eventualmente riportate, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sull'affidabilità morale e professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al concorrente in via preventiva).

....., lì

il Legale Rappresentante³¹
(Firma leggibile e per esteso)

.....

N.B. : nel caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara abbiano subito una condanna penale, è necessario che l'impresa concorrente dimostri, in una separata dichiarazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

³¹

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

ALLEGATO C4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA LA PRESA VISIONE

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – Importo generale di progetto € 128.240,00.

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/00 e ss.mm.ii. circa la presa visione ai sensi dell'art. 106/2 del DPR 207/10 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della società _____
sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a in
qualità di.....
-nato il a
in qualità di.....
-nato il a
in qualità di.....

della società _____ sede legale _____
sede operativa _____
n. di telefono _____ n. fax _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

DICHIARA/DICHIARANO

di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. **Dichiara altresì** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

FIRMA/E LEGGIBILE/I

L'istanza deve essere corredata dalla copia fotostatica di documento/i di riconoscimento del/dei dichiarante/i, in corso di validità.

ALLEGATO D – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL’IMPRESA AUSILIATA

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D’ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell’istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata.

Il sottoscritto / I sottoscritti (*nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti*)

Codice fiscale n. nato a il
in qualità di dell’impresa

Partita IVA n. con sede in
alla via n. Cap.

Tel. n. Fax n.

DICHIARA / DICHIARANO (*nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti*) che :

- l’impresa, al fine di rispettare i requisiti di ordine tecnico prescritti nel bando, fa riferimento alle capacità tecniche possedute dal soggetto appresso specificato;

- i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, di cui il concorrente è carente e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, sono i seguenti:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;

- le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Soggetto ausiliario :

con sede in _____ (Prov. _____) CAP: _____

via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A. : _____

Tel. _____ Fax _____ e-mail : _____

iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di _____ al n. _____ in data _____

FIRMA / FIRME LEGGIBILI

del/dei rappresentante/i legale/i³²

³²

La presente dichiarazione deve essere resa dal / dai legale/i rappresentante/i dell'impresa ausiliata e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore

ALLEGATO D1 – DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DA PARTE DELL'IMPRESA AUSILIARIA

**COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA) – Importo generale di progetto €128.240,00.

Dichiarazione di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria.

Il sottoscritto / I sottoscritti (*nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti*)

Codice fiscale n.nato a il

in qualità didell'impresa

Partita IVA n.con sede in

alla via n. Cap.....

Tel. n. Fax n.

DICHIARA / DICHIARANO (*nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti*) :

- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, i seguenti requisiti di ordine tecnico prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento:

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;
- 4) _____ ;
- 5) _____ ;
- 6) _____ ;

- di possedere i requisiti generali di cui all'art 38 del D.Lgs.163/2006.

- di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata

dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.163/2006;

FIRMA / FIRME LEGGIBILI

del/dei rappresentante/i legale/i³³

³³

La presente dichiarazione deve essere resa dal / dai legale/i rappresentante/i dell'impresa ausiliaria e deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore

ALLEGATO E - OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo da
€16

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO – UFFICIO TECNICO LL.PP.
VIA SALVO D'ACQUISTO SN
74027 SAN GIORGIO IONICO (TA)
ADERENTE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Oggetto: Gara d'appalto, mediante procedura aperta, "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Ionico (TA)" – Importo generale di progetto € 128.240,00.

Offerta economica.

€ 94.350,00 (euro novantaquattromilatrecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge. Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 1.650,00 (euro milleseicentocinquanta/00), oltre IVA come per legge. Al netto degli oneri speciali per la sicurezza, l'importo dell'appalto soggetto a ribasso ammonta a € 92.700,00 (euro novantaduemilasettecento/00), oltre IVA come per legge.

- 1) **IMPORTO LAVORI:** € 94.350,00 (euro novantaquattromilatrecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge.
- 2) **ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:** € 9.775,00 (euro novemilasettecentosettantacinque/00), oltre IVA come per legge.
- 3) **IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO:** € 84.575,00 (euro ottantaquattromilacinquecentosettantacinque/00), oltre IVA come per legge.
- 4) **IMPORTO RELATIVO AL COSTO DEL PERSONALE** € _____ (da indicare a cura della ditta concorrente),
- 5) **IMPORTO RELATIVO AL COSTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE** € _____ (da indicare a cura della ditta concorrente),

Il sottoscritto.....nato il a
in qualità di..... dell'impresa
con sede in codice fiscale
partita IVA n..... REA n.
tel., telefax, indirizzo e-mail
casella di posta elettronica certificata

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell'impresa faccia capo a più soggetti)

I sottoscritti :

-nato il a in
qualità di.....

-nato il a in qualità di.....
-nato il a in qualità di.....

dell'impresa con sede in codice fiscale partita IVA n..... REA n. tel., telefax indirizzo e-mail, casella di posta elettronica certificata

PRECISATO che l'impresa quivi rappresentata partecipa alla gara indicata in oggetto come (**barrare la casella corrispondente**) :

- impresa singola ;**
- consorzio :**
- stabile*
- oppure
- di cooperative;*
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo:**
- orizzontale*
- verticale*
- misto*
- con le imprese.....*
-
-
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE avente come capogruppo e di tipo :**
- orizzontale*
- verticale*
- misto*
- con le imprese.....*
-
-
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;**
- (cancellare l'opzione che non interessa)*
- organo comune o capogruppo o mandante di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di tipo:**

- orizzontale*
- verticale*
- misto*

con le imprese.....

.....

.....

DICHIARA / DICHIARANO

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile (a corpo), nonché dell'incidenza del costo e delle spese del personale, già scorporate dall'offerta che segue;

OFFRE/OFFRONO

- un ribasso percentuale sull'importo di cui al punto 3) – [*pari a 84.575,00 (euro ottantaquattromilacinquecentosettantacinque/00)*], del _____ % (in cifre)
 _____ (in lettere).

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/no inoltre di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà all'atto dell'eventuale aggiudicazione dell'appalto.

..... , lì

Timbro e firma leggibile e per esteso del/i dichiarante/i³⁴

ALLEGATO F CAPITOLATO SPECIALE

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO I° CIRCOLO DIDATTICO "M.PIA" CONTRADA SERRO.

a) Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€	84.575,00
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.775,00
1) Totale appalto (a+b)	€	94.350,00

Tabelle di incidenza

TABELLA B1			
<i>n°</i>	<i>Categoria Lavori</i>	<i>Importo in €</i>	<i>Percentuale di incidenza sull'importo dei lavori in %</i>
1	OPERE EDILI	28.030,16	33,14
2	IMPIANTO ELETTRICO	2.625,00	3,10
3	PENSILINA	5.550,00	6,56
4	RIPRISTINO PROSPETTI	48.369,84	57,19
	Totale LAVORI a base d'asta	84.575,00	100,00
	<i>Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso</i>	9.775,00	
		94.350,00	

TABELLA B2						
<i>Importo parziale lavori (A)</i>	<i>Percentuale di incidenza su importo generale dei lavori</i>	<i>N° ord.</i>	<i>Categorie lavori</i>	<i>Importo Lavori parziale (B)</i>	<i>Percentuale di incidenza su importo parziale dei lavori (A)</i>	
28.030,16	30,24	001	rilevato	1.056,00	3,77	
		002	cls	5.658,28	20,19	
		003	rete	1.007,50	3,59	
		004	fori	900,00	0,01	
		005	piano di posa trasporto a pub. discarica	1.250,00	4,46	
		006	Smaltimento di materiale	390,00	1,39	
		008	piano di posa guaina	2.250,00	8,03	
		009	guaina	5.593,50	19,96	
		010	spicconamento	1.153,50	4,12	
		011	intonaco	1.150,50	4,10	
		012	tinteggiatura	564,20	2,01	
		015	dem. Pavimenti	468,00	1,67	
		016	canali di gronda	141,68	0,51	
		017	pluviali	420,35	1,50	
		019	coprithermo	4.375,00	15,61	
			Totale		28.030,16	100,00

48.369,84	57,19	020	risoluzioni interferenze	1.203,64	2,49
		021	rivestimenti silicati	29.532,00	61,05
		022	tinteggiatura	3.150,00	6,51
		013	malta premiscelata	14.483,20	29,94
			<i>Totale</i>	<i>48.369,84</i>	<i>100,00</i>
5.550,00	5,99	014	F.P.O. pensilina legno	5.550,00	100,00
			<i>Totale</i>	<i>5.550,00</i>	<i>100,00</i>
2.625,00	2,83	018	impianto elettrico	2.625,00	100,00

SOMMARIO

CAPO 1°

Oggetto ed ammontare dell'appalto .Designazione, forma e dimensioni delle opere

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto. Modalità di stipulazione del contratto. Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori. Denominazione in valuta
- Art. 3 Designazione sommaria delle opere, forma e principali dimensioni delle medesime
- Art. 4 Pagamenti
- Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura ed a corpo. Invariabilità dei prezzi. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi
- Art. 6 Revisione dei prezzi

CAPO 2°

Norme generali

- Art. 7 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto. Fallimento dell'appaltatore. Cessioni del contratto e cessioni di credito
- Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Norme sui contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

CAPO 3°

Contratto

- Art. 10 Affidamento dei lavori
- Art. 11 Stipulazione del contratto (a corpo)
- Art. 12 Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto. Documenti del contratto
- Art. 13 Cauzioni e garanzie
- Art. 14 Disciplina del subappalto

CAPO 4°

Esecuzione del contratto

- Art. 15 Consegna dei lavori
- Art. 16 Direzione dei lavori da parte dell'appaltante
- Art. 17 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori. Personale dell'appaltatore
- Art. 18 Approvvigionamento dei materiali. Custodia continuativa dei cantieri
- Art. 19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
- Art. 20 Rinvenimenti
- Art. 21 Brevetti di invenzione
- Art. 22 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori
- Art. 23 Varianti in corso d'opera
- Art. 24 Disposizioni in materia di sicurezza
- Art. 25 Durata giornaliera dei lavori lavoro straordinario e notturno
- Art. 26 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori — sospensioni — proroghe — penalità — premio di accelerazione
- Art. 27 Risoluzione e rescissione del contratto. Esecuzione dei lavori d'ufficio
- Art. 28 Danni di forza maggiore
- Art. 29 Espropriazione dei terreni
- Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 31 Termini per il collaudo e per il certificato di regolare esecuzione
- Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 33 Valutazione dei lavori a corpo e a misura

Art. 34 Controversie

CAPO 5°

Definizione delle controversie

CAPO 1°

Art. 1 **Oggetto dell'appalto:** l'appalto ha per oggetto la esecuzione dei lavori dettagliatamente riportati nella tavola progettuale denominata "relazione specialistica", da eseguire presso l'edificio scolastico comunale "SERRO";

Art. 2 **Ammontare dell'appalto.** Modalità di stipulazione del contratto. Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori: l'ammontare complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 94.350,00, ivi inclusi oneri di sicurezza, ammontanti complessivamente ad € 9.775,00. La categoria prevalente è la OG1 classifica 1^ . Non vengono individuate categorie scorporabili;

Art. 3 **Designazione sommaria delle opere, forma e principali dimensioni delle medesime:** le opere da realizzare sono tutte descritte nelle tavole progettuali ed in particolare nella relazione tecnica generale e specialistica, nonché in elenco prezzi e nel relativo computo;

Art. 4 **Pagamenti:** Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis L 11/2015 è prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale all'aggiudicataria. I pagamenti successivi verranno effettuati all'emissione di stati di avanzamento, al maturare della somma di € 35.000,00 (oltre iva), ed il saldo verrà calcolato per qualsiasi somma residua. I S.A.L. dovranno essere emessi nel termine di gg. 15 dalla contabilizzazione delle lavorazioni effettuate.

Art. 5 **Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura ed a corpo.** Invariabilità dei prezzi. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi. I prezzi sono invariabili, fatta salva l'introduzione di N.P. a seguito di preventiva approvazione di variante rientrante nelle formalità e tipologia previste dal Codice e relativo Regolamento degli appalti.

Art. 6 **Revisione dei prezzi:** la revisione dei prezzi è ammessa nei soli casi previsti dal Codice e Regolamento di esecuzione degli appalti;

CAPO 2°

Norme generali

Articolo N. 7

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel luogo in cui ha sede l'ufficio della direzione dei lavori, dove questa e la stazione appaltante in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta purché abbiano comunque sede nel Comune di San Giorgio Jonico. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario ed inerenti l'esecuzione del contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Articolo N. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO FALLIMENTO DELL'APPALTATORE CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONI DI CREDITO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, della Legge Regionale Puglia 13, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte

contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento. nonché del presente Capitolato. in caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi. di quanto previsto dall' art. 140 del D.Lgs. 163/2006 E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti. ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione.

Articolo N. 9

**NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente o nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di prezzo. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore si fa esplicito riferimento al Capitolato Generale approvato con D.M. LLPP. n° 145/2000. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso. in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- e) è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalle responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia dell'osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma precedente fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra: il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPO 3°

Contratto

Articolo N. 10

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà mediante procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara.

Articolo N. 11

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà a corpo secondo i criteri indicati nel D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 e successive m. ed int. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA): l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono IVA esclusa.

Articolo N. 12

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DOCUMENTI DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati, anche se non materialmente allegati:

1. Il capitolato generale d'appalto approvato con D.M.LLPP. n° 145 del 19/04/2000

2. il presente Capitolato Speciale d'appalto;

3. tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo/esecutivo;

3. l'elenco dei prezzi unitari;

5. il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, quando il primo non sia previsto ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 09.04.2008, o. 81, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e le proposte integrative al predetto piano di cui al comma 2 lettera a) dello stesso articolo: il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006;

6. il cronoprogramma dei lavori;

Non sono invece parte del contratto e sono estranee ai rapporti negoziati:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;

- tutto quanto non elencato tra i documenti facenti parte del contratto.

Articolo N. 13

CAUZIONI E GARANZIE

I. (CAUZIONE PROVVISORIA) Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, giusto quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Detta cauzione, di validità pari ad almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed essere altresì corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al successivo punto, qualora l'offerente risultasse l'aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione da parte di Enti Certificatori della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema, ai sensi del comma 7 art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

2. (CAUZIONE DEFINITIVA) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. Fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente. dall'Amministrazione: in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

3. (POLIZZE ASSICURATIVE) Ai sensi dell'art. 129 comma I del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dalla Stazione Appaltante, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa ed in caso di eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve essere stipulata per un massimale di Euro 750.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 750.000,00 per danni a persone e Euro 750.000,00 per danni a cose o animali: tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Articolo N. 14

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Così come disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile, o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili o subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel 30% dell'importo della stessa categoria. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo: l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo: in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti d'ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 per l'importo dei lavori affidati in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei (divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65, e successive modificazioni ed integrazioni: a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 15.000,00 l'appaltatore deve produrre alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui

alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste. con le modalità di cui al DPR a. 252/98: resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4. dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta: tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni. Ove ricorrano giustificati motivi: trascorso il medesimo termine. eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto. i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore. dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore. devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici: devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili. quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 10.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995. n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995. n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto. arresto da sei mesi ad un anno). La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori il compenso per le lavorazioni effettuate e l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante. Entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.

CAPO 4°

Esecuzione del contratto

Articolo N. 15

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dai relativi articoli del Regolamento generale dei lavori pubblici, n. 207/2010. La stessa potrà, nei casi previsti per legge, essere disposta in via di urgenza anche sotto le riserve di legge ai sensi del relativo art. del D.P.R. 207/2010. E' altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche al fine del computo dei termini per l'esecuzione. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve

trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.

Articolo N. 16

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 l'ente appaltante è tenuto ad affidare la direzione dei lavori ad un tecnico che per quanto di competenza in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Articolo N. 17

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il contratto di appalto dovrà indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante:

h) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante: gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere: la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo N. 18

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori: in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del regolamento. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i

materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto: in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. Nel caso di cui al comma suddetto, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei Lavori, che ottenga l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del D.M.LL.PP. n. 145/00.

Articolo N. 19

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, e di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 e succ. mod. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore. Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Appaltatore e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
I. Fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria per eseguire le verifiche di cui alla Legge Regionale n. 13;

2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili. esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile.
3. L'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, di n. 1 cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. dell' 1 giugno 1990. n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell'allegata Tabella «A». curandone i necessari aggiornamenti periodici.
3. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite. ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti. in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
5. La costruzione e manutenzione entro il recinto di cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati. illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
6. L'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera. nonché le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi, quando manchino energia elettrica ed acqua.
7. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai. delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni: con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore. restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza lavori.
9. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall' impresa appaltatrice a termini di contratto.
10. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant'altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
11. E' a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere. diurna e notturna. di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
12. Le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso si renda necessario la temporanea occupazione di suolo pubblico per la formazione del cantiere e sue pertinenze, restano a carico dell'Appaltatore le relative imposte e spese se ed in quanto dovute.
13. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione di opere simili.
14. Il mantenimento, fino a collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire. In particolare nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona. assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili. Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire. sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse. provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità.
15. La formazione e manutenzione di passi provvisori in quel numero che sarà necessario a garantire l'accesso agli spazi e ai locali che rimarranno aperti all'uso pubblico e/o di privati. Inoltre i passi dovranno essere provvisti di lanterne in quel numero sufficiente a tutelare la sicurezza pubblica. Saranno, inoltre, a carico del medesimo appaltatore le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti. ponti provvisori, chiusure di strade, deviazioni del traffico ogni qualvolta occorran o vengano richieste dalla Di. per la sicurezza pubblica e/o degli operai addetti ai lavori.

16. La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori nonché di tutte quelle lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate n. 2 copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa ad ogni sottoscrizione di nuovo stato di avanzamento lavori. Sul tergo delle copie dovrà essere posta in modo non modificabile la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.

17. L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, degli addetti delle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante. Inoltre, a richiesta della D.L. l'uso parziale o totale da parte di dette imprese dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso.

18. E' a carico dello stesso Appaltatore il coordinamento delle eventuali imprese operanti all'interno del cantiere anche qualora le stesse operino per conto diretto della stessa Amministrazione appaltante.

19. L'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante.

20. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori,

21. Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime.

22. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.

23. La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti.

24. L'uso anticipato dei locali o delle opere che venissero richiesti dalla D.L. senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli.

25. L'osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate durante il corso dell'appalto, circa l'assunzione di operai in genere.

26. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:

a) Il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

a. 1) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

a.2) le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

a.3) le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;

a.4) le sospensioni, riprese e proroghe lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori: ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale, per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite).

28. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti ed ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico, L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini ed i picchetti di segnalazione, nelle posizioni, inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

29. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

30. L'Appaltatore è tenuto prima di dare inizio ai lavori, ad informarsi presso gli Enti preposti, se nelle aree interessate dai lavori stessi, esistono cavi sotterranei o condutture in genere. Chiedendo altresì tutti quei dati e permessi necessari per poter eseguire i lavori senza arrecare danni ai cavi e alle condutture presenti. Il maggiore onere al quale l'impresa dovesse sottostare per l'esecuzione delle opere nelle suddette condizioni, si intende compreso e compensato con i prezzi dell'elenco. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente alle Società interessate e/o all'Amministrazione comunale tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai cavi suddetti. Qualora l'appaltatore non provvedesse al risarcimento sopra detto, l'Amministrazione comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta dell'ente interessato, tratterà sulle ritenute di legge e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza. Rimane comunque ben fissato che nei confronti delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'appaltatore rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza sia essa civile che penale.

31. L'appaltatore ha l'obbligo, ex art. 24 della Legge Regionale della Puglia e nazionale, di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

32. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

32. Nel caso in cui si rendessero necessari interventi da parte dei gestori dei servizi, questi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a garantire l'accesso in cantiere durante le fasi esecutive a detti gestori o ad imprese da loro incaricate e a coordinare con esse gli stessi interventi. L'appaltatore non potrà per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo o proroghe ai tempi contrattuali in quanto già compresi nel tempo contrattuale. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento: qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore. In caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria. Con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica. Si dichiara infine espressamente che nella valutazione dei prezzi di appalto si è tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra descritti, quindi non spetterà alcun altro compenso all'Appaltatore per quanto sopra. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Generale di Appalto, n. 145/2000 è altresì fatto salvo il diritto da parte dell'Appaltatore di avere riconosciuto un rimborso in caso di ritardata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, in misura pari a quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti.

33. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutti gli oneri in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, tutte le attività dovranno essere svolte senza intralciare in alcun modo le attività scolastiche previa redazione di eventuale DUVRI e, qualora si renda necessario l'Appaltatore dovrà garantire il proseguo dei lavori anche nei giorni festivi prefestivi e pomeridiane, al fine di non sospendere le attività lavorative oggetto del contratto e rispettare i tempi di consegna.

RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Articolo N. 21

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo N. 22

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione Lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori che lo trasmetterà per conoscenza alla stazione appaltante- mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alle responsabilità gestionale della stazione appaltante; per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 09/04/2008 N. 81.

Articolo N. 23

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli art. 10 e 12 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000 e dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. Non sono considerati varianti ai sensi del primo capoverso del presente articolo gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (7 delle categorie di lavoro dell'appalto come individuate all'art. 2, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i

lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132. del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134. comma 6. e 136 del regolamento. e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente. supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che. nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1. lettera e) del D.Lgs. 163/2006. l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006. la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto. nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10. comma 4 del Capitolato generale di appalto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo. Si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti. fino a quattro quinti dell'importo originario del contratto. In tale circostanza i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante: si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto. la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Durante l'esecuzione dei lavori, come disposto all' art. 11 del Capitolato Generale, è data facoltà all'Appaltatore di proporre alla Direzione dei Lavori eventuali varianti migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, deve essere presentata al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunicherà all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procederà alla stipula di apposito atto aggiunti vo. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartiti in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e succ. mod. ed int. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (ex art. 131 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e art. 100 comma 5 del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81), nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o ispezioni eseguite dagli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate: le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte, mentre nei casi di cui alla lettera b) si intendono rigettate. Nei casi di cui alla lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. L'appaltatore, entro la stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 89 comma 1 lett. h) del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008 e succ. mod. ed int. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo N. 25

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. Fuori dall'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante: se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma

sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Nessun compenso. infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo N. 26

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI PROROGHE PENALITÀ PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali di opere. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale. L'appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento delle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, i subappaltatori, affidatari e altri incaricati;

t) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente. Non è previsto il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del D.M.LL.PP. 145/2000.

Articolo N. 27

RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sottraendo dal tempo trascorso tra la consegna dei lavori e la data della risoluzione contrattuale, il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori fatti e correttamente ammessi alla contabilità, nel cronoprogramma dei lavori allegato al contratto. La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dagli art. 136 del D.Lgs. 163/2006 anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dal regolamento. per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza. Nei casi di rescissione del contratto si procede in conformità a quanto previsto dagli artt. 134. 135. 136. 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006). Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore. i rapporti economici con questo o il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante. nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - b. 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine dall'appaltatore inadempiente;
 - b.2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara d'appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - b.3) l'eventuale maggior onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e pubblicità, delle maggiori spese tecniche di progettazione. direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato. conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo N. 28

DANNI DI FORZA MAGGIORE

In merito agli eventuali danni che potrebbero verificarsi durante i lavori si richiama l'art. 20 del Capitolato Generale (D.M.LL.PP. 145/2000) Si conviene inoltre: che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Articolo N. 29

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e all'occupazione di urgenza, prima che l'Appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni. Che

richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori. L'Appaltatore non avrà diritto a compensi, tua potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Articolo N. 30

ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori: entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese in un tempo non superiore a 60 gg. continuativi e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino ed il fatto rende automaticamente inefficace il certificato di ultimazione dei lavori. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante. da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Articolo N. 31

TERMINI PER IL COLLAUDO E PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. Il Certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è confermato dal Responsabile del procedimento. Esso dovrà almeno contenere gli elementi previsti dal D.P.R. 207/2010. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento e dagli altri articoli di questo capitolato speciale. sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Articolo N. 32

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa in possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento. in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo N. 33

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale «appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole

categorie di lavoro indicate all'art. 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto. In sede di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, per la parte prevista a corpo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione «a corpo».

CAPO 5°

Definizione delle controversie

Articolo N. 34 CONTROVERSIE

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento nomina apposita commissione e procede come previsto all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006. Visto l'ammontare dell'appalto, è facoltà del responsabile del procedimento, a suo insindacabile giudizio, non nominare la commissione e procedere direttamente alla formulazione dell'accordo bonario. Nel qual caso, lo stesso, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula, entro 80 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito a detta proposta si pronunciano, nei successivi 30 giorni, l'appaltatore e la stazione appaltante. **E' escluso il ricorso al disposto dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006.** Il verbale di accordo bonario sottoscritto per accettazione dall'appaltatore ha natura transattiva. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state definite attraverso la procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo suddetto, sono oggetto di proposta motivata entro novanta giorni dalla ricezione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento. A tale proposito. Visto l'importo dell'appalto, il responsabile del procedimento, a sua discrezione, decide di formulare la proposta di accordo bonario o attraverso la nomina della commissione o direttamente, dopo aver esaminato le relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore. Sulla stessa proposta si pronunceranno, entro 30 giorni dalla sua presentazione, l'appaltatore e la stazione appaltante. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della determinazione della stazione appaltante sulla proposta di accordo formulata dal responsabile del procedimento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del Capitolato Generale, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2. Qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo. La controversia arbitrale non può essere ammessa. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio. Qualora non si proceda agli accordi di cui sopra e l'appaltatore confermi le riserve la definizione delle controversie è attribuita alle procedure ordinarie con esclusione degli artt. 241, 242 del D.Lgs. 163/2006. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare, sospendere i lavori, o abbandonare il cantiere, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante o dalla D.LL.

ALLEGATO G – SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

(Provincia di Taranto)

REPERTORIO N. _____ del _____

CONTRATTO DI APPALTO PER I "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – Importo generale di progetto €128.240,00.

”===== L'anno 2015 (_____), il giorno ____
(_____) del mese di _____, alle ore 10,00 in San Giorgio Jonico nella sede comunale
dinanzi a me dott. Marco LESTO, Segretario Generale del Comune di San Giorgio Jonico, autorizzato alla
stipula dei contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
sono personalmente costituiti si signori:=====

1) _____, nato a _____ il _____, con sede presso, C.F.: _____, p.iva
n. _____, nel prosieguo denominato "Committente";=====

2) il Sig. _____, nato ad _____ il _____ e residente alla via _____,
C.F.: _____, nella qualità di titolare dell'impresa _____ con sede in _____ via
_____, nel prosieguo denominato "Appaltatore".=====

Della identità personale e della piena capacità delle parti costituite io Segretario Comunale sono
personalmente certo. Di comune accordo e con il mio consenso, le parti dichiarano di rinunciare
all'assistenza dei testimoni in conformità a quanto dispone la legge sul
notariato.=====

PREMESSO

che il Committente incardinava, con determinazione n. _____ del _____
procedura aperta per l'affidamento dei "**Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non
strutturali" nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel
Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – Importo generale di progetto €
128.240,00.**=====

▪ che il Committente, all'esito della procedura, aggiudicava in via definitiva, con determinazione n. _____ del _____, alla quale si fa rinvio, i lavori all' Appaltatore.=====

ATTESO

□ che la Stazione Appaltante verificava il possesso, in capo all' Appaltatore, dei requisiti prescritti;=====

□ che l'Appaltatore produceva la documentazione, depositata presso gli Uffici di segreteria del Committente, chiesta con nota prot. _____ =====

ATTESO ALTRESI'

che con verbale sottoscritto ai sensi dell' art. 106/3 del D.P.R. n. 207/2010, dal RUP e dall'Appaltatore in data _____, risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.=====

Stante tutto quanto sopra, tra le Parti come prima costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Contenuto della narrativa – Rilevanza contrattuale.

Quanto in narrativa è parte integrante dell'articolato contrattuale.=====

Art. 2 - Dichiarazione introduttiva dell'Appaltatore – Rischi Interferenti.

1. Fermo restando quanto al presente contratto, l'Appaltatore si obbliga a osservare puntualmente tutte le disposizioni di cui al disciplinare di gara, agli elaborati progettuali, alle offerte formulate, al piano operativo della sicurezza, tutti atti il cui rispettivo contenuto deve intendersi quivi trascritto per esserne parte integrante ed essenziale, pur in assenza di allegazione dei rispettivi medesimi atti. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa la loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto, presso gli Uffici di segreteria della sede Committente.=====

2. l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare le disposizioni di cui al capitolato speciale che, unitamente

all'elenco prezzi unitari, sono materialmente allegati al presente contratto ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010.=====

3. L'Appaltatore si obbliga affinché tutte le attività lavorative che comportino rischi da interferenze tra le attività didattiche e le attività di cantiere dovranno essere preventivamente concordate e coordinate tra i rispettivi responsabili.=====

Art. 3 - Oggetto dell'appalto e obblighi a carico dell' Appaltatore.

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, i "Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico: I^ Circolo Didattico "Maria Pia" in Contrada Serro nel Comune di San Giorgio Jonico (TA)" – **Importo generale di progetto € 128.240,00**, che si sostanziano negli interventi riportati negli elaborati progettuali.=====

2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.=====

3. L'Appaltatore si impegna a rispettare le condizioni di cui al piano di sicurezza, redatto come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre si impegna a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.=====

Art. 4 - Termine per l'ultimazione dei lavori - Penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 10 del capitolato speciale, è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.=====

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto - Condizioni per il pagamento -

Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Corrispettivo dell'appalto. Il corrispettivo dell'appalto, come determinato sulla base delle risultanze di gara, è fissato a corpo ed è pari a € _____ (_____), di

cui:=====

▪ € _____ (_____) per lavori;===

▪ € _____ (_____) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre i.v.a. dovuta per legge.=====

Per l'esecuzione dei lavori, all'Appaltatore è dovuta (ove richiesta) l'anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della Legge n. 11/2015, come prevista in C.S.A. capo 5, art. 4. Ai sensi del CSA le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui in appresso, e al netto delle rate di acconto, raggiungono un importo non inferiore a € 35.000,00 (eurotrentacinquemila/00). A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del S.A.L. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui sopra (pari allo 0,50%), nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale e stipula di polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.=====

2. Condizioni per il pagamento. Prima di ogni pagamento, il Committente dovrà acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): il pagamento è condizionato all'esito regolare del predetto DURC. Inoltre, ai sensi dell'art.118 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 nel caso di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti all'eventuale subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le

fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. In assenza della produzione della suelencata documentazione, non si darà luogo al pagamento. Fermo restando tutto quanto sopra, le parti concordano che il pagamento dei SAL sarà subordinato alla effettiva erogazione delle rate di finanziamento da parte del _____ e che tale prescrizione contrattuale non è "*gravemente iniqua*" ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.=====

3. Tracciabilità dei flussi finanziari. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, il subappaltatore e gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative al presente intervento, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ove per il pagamento di spese estranee al presente intervento sia necessario il ricorso a somme provenienti dai suddetti conti correnti dedicati, questi ultimi devono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il Codice Identificativo della Gara (CIG: _____) e il Codice Unico di Progetto (CUP: _____). L'Appaltatore comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o,

nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; egli comunica tempestivamente altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso di subappalto l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, nonché della documentazione relativa al pagamento effettuato contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 3 della L.136/2010, ivi incluso il CIG e il CUP. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità determina la risoluzione di diritto del contratto. Restano ferme le sanzioni di cui all' art. 6 della precitata Legge n. 136/2010 che qui si intendono trascritte. Per il pagamento dell'IVA da parte della Stazione Appaltante, verranno applicate le nuove norme e modalità di recente introduzione dalla legislazione vigente in materia=====

Art. 6 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.=====

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 4 del DPR 5 ottobre 2010 n.207. =====

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.=====

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.=====

5. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 5 ottobre 2010 n.207, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata al Committente prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.=====

Art. 7 - Cauzione e coperture assicurative

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva con somma garantita pari ad € _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ emessa dall'agenzia di _____ in data _____ e successiva "appendice di variazione testo contrattuale" emessa il _____ relativa alla garanzia per la "Responsabilità solidale". La garanzia copre altresì gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento da parte dell'Appaltatore del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.=====

L'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi estensione di garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi, salvo quelli derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e un'estensione per garanzia di manutenzione n. _____, rilasciata da _____ emessa dall'agenzia di _____ in data _____ e successiva "appendice di variazione delle condizioni integrative" emessa in data _____.

Art. 8 - Responsabilità

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, è tenuto a porre in essere ogni cautela necessaria per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni del Committente ed alle cose di qualsiasi altra persona ed Ente. Ogni responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando sollevato il Committente ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Per quanto attiene ai danni che, per cause dipendenti dalla sua negligenza, fossero portati ai materiali ed ai lavori compiuti da altre imprese, saranno risarciti interamente dall'Appaltatore.

Art. 9 - Esposizione cartello di cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad esporre nell'area oggetto di intervento il cartello di cantiere posizionato in modo ben visibile, redatto in forma facilmente leggibile e che riporti le indicazioni previste per legge in relazione all'opera _____ pubblica _____ di _____ cui trattasi.

Art. 10 - Condizione risolutiva.

L' Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare questa clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto e la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto di qualunque genere (avalimento ecc.) nei seguenti casi :

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni antimafia interdittive, anche atipiche;

- qualora dovesse risultare la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altri operatori partecipanti alla procedura di gara di riferimento, di cui è stata fatta richiesta da parte del

Committente e di cui si è in attesa di riscontro;=====

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;=====

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.=====

Art. 11 - Spese contrattuali

L' Appaltatore dovrà assolvere tutte le spese utili al perfezionamento del contratto relativo e comunque a esso connesse, in particolare quelle dovute a titolo di imposta di registro, di imposta di bollo e di diritti di rogito.=====

Art. 12 - Elezione di domicilio – Foro competente

1. Elezione di domicilio. Il Committente elegge domicilio presso la sede della stazione appaltante in San Giorgio Jonico, via Salvo D'Acquisto. L'Appaltatore elegge domicilio, a ogni effetto di legge e di contratto, presso la propria sede, in _____ via _____,=====

2. Foro competente in caso di controversie. Le parti convengono che la cognizione delle controversie derivanti dal rapporto contrattuale sia rimessa, in via esclusiva, all' Autorità Giurisdizionale Civile di Taranto. Pertanto, non si darà luogo ad alcun deferimento ad arbitri.=====

Art. 13 - Trattamento dati

Il Committente, ai sensi dell'art. 10 della L.31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunitari, regionali e comunali in materia.=====

Art. 14 - Norma di rinvio

Per quanto quivi non previsto, si rinvia, in particolare, al capitolato generale d'appalto, al capitolato

speciale, alla documentazione progettuale, alle offerte formulate, al piano operativo della sicurezza, al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al DPR 207/10 e ss.mm.ii., al codice civile.=====

Art. 15 - Documenti facenti parte del contratto

Sono allegati al contratto: il capitolato speciale e l'elenco dei prezzi unitari. Sono parte integrante del contratto: il capitolato generale, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice, il cronoprogramma, le polizze di garanzia. Le parti dichiarano che tali documenti non vengono materialmente allegati al contratto ma saranno conservati presso la Stazione Appaltante debitamente controfirmati. Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su n. 11 (undici) fogli per facciate intere e n. 3 (tre) righe, e quanto del presente sin qui, viene da me letto ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.=====

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. le seguenti clausole: art. 4 (*termine per l'ultimazione dei lavori – penali*); art. 5, comma 2 (*condizioni di pagamento*), art. 8, art. 10 (*condizione risolutiva*), art. 12, comma 2 (*foro competente in caso di controversie*).

IL COMMITTENTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO H

A) PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER GLI APPALTI PUBBLICI SOTTOSCRITTO PRESSO LA PREFETTURA DI TARANTO;

B) PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN PROVINCIA DI TARANTO.

ALLEGATO H

A) PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER GLI APPALTI PUBBLICI SOTTOSCRITTO PRESSO LA PREFETTURA DI TARANTO;

B) PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN PROVINCIA DI TARANTO.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO

- che il settore dei lavori pubblici è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che ravvisano, pertanto, la necessità di un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire dette infiltrazioni;
- che è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali;
- che proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- che il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha adottato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- che in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato possa meglio essere perseguita mediante la sottoscrizione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi pubblici e Prefettura di Taranto (di seguito indicati, rispettivamente, come “stazione appaltante” e “Prefettura”, ovvero entrambe come “parti”) del presente “Protocollo di legalità”- redatto su protocollo tipo predisposto da numerose Prefetture e sul quale il Ministero dell’Interno ha espresso il proprio nulla-osta - finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l’estensione delle cautele antimafia - peraltro nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di antimafia di cui al D. Lgs. 490/94 ed al D.P.R. 252/98, nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.

Art. 2 - Controlli antimafia

Le stazioni appaltanti pubbliche firmatarie del presente protocollo si impegnano a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all’art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”, indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

(qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 D.L.vo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere; fornitura di servizi di logistica di supporto (tipicamente vitto ed alloggiamento del personale).

Art. 3 - Informative antimafia

Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contrattanti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.

Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.

Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della Provincia di Taranto e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.

Art. 4 – Clausole

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

2. l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria.

Art. 5 – Monitoraggio

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre alle informazioni e certificazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 6 - Informativa atipica

Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Art. 7 - Informazioni e denuncia di richieste illecite

La stazione appaltante si impegna, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese subcontraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Art. 8 - Subappalti

La stazione appaltante valuterà la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 9 - Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

La stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

La stazione appaltante si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Art. 11 - Flussi finanziari

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. in L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.

La medesima stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.

In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

Art.12 - Controlli per le esecuzioni affidate al massimo ribasso

Nel caso di appalti affidati con il criterio del prezzo più basso, le aggiudicazioni disposte a favore di offerte che superano la soglia di anomalia così come individuata ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 163/2006, saranno oggetto di specifica comunicazione alla Prefettura di Taranto che potrà interessare gli enti ed organismi di controllo per le necessarie verifiche.

Art. 13 - Pianificazione dei controlli sul rispetto degli obblighi delle imprese

Presso la Prefettura è costituito un tavolo operativo finalizzato a elaborare, anche in relazione all'emersione di elementi sintomatici di possibili situazioni di irregolarità, mirate pianificazioni aventi ad oggetto il coordinato esercizio, da parte degli organismi competenti, di puntuali verifiche sulle imprese operanti nei cantieri di opere pubbliche, aventi ad oggetto:

- Il regolare impiego della manodopera;
- Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- L'osservanza della normativa antinfortunistica;
- Il regolare assolvimento degli obblighi contributivi;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

- L'adempimento degli obblighi fiscali.

Al tavolo operativo partecipano i rappresentanti della Prefettura, e di tutti gli enti ed organismi legittimati allo svolgimento dei controlli previsti dal presente articolo. Possono essere invitate al tavolo operativo le organizzazioni sindacali e datoriali del settore edile, la Cassa Edile ed il CPT.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Efficacia giuridica del Protocollo di legalità

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle *clausole* indicate nel presente protocollo, la stazione appaltante firmataria ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.

In particolare, la stazione appaltante riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo e che ne forma parte integrante, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Taranto, 21 dicembre 2011



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

Allegato

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 21.12.2011 presso la Prefettura di Taranto, tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/taranto, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Taranto

altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, nonché la possibilità per la stazione appaltante di escludere l'impresa destinataria di informazioni atipiche. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

**PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
IN PROVINCIA DI TARANTO**

VISTO:

- gli esiti delle riunioni della Conferenza provinciale permanente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia e le proposte ivi espresse dalle associazioni datoriali e sindacali;
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue seguenti modifiche nonché tutte le istruzioni di settore che si riferiscono alla sicurezza nei luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro irregolare, all'assistenza ai lavoratori e alla formazione, tra cui, da ultimo, la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 29 luglio 2011;
- l'Osservatorio costituito a Bari l'11 giugno 2011 per i reati in agricoltura che pone tra i temi all'attenzione anche quello del caporalato e del lavoro nero;
- l'avviso comune in materia di agricoltura sottoscritto a Bari il 14 giugno 2011 le organizzazioni datoriali e sindacali di livello regionale

PREMESSO che:

- il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della salute, sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, quale valore fondamentale della persona umana;
- detto diritto deve essere, pertanto, centrale nelle politiche del lavoro per fare sì che obiettivi qualificanti di prevenzione siano punti forti di un'ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti sociali interessati, facendo sì che la sicurezza del lavoro si affermi in tutti gli ambiti di lavoro e diventi patrimonio ampiamente condiviso, in un'ottica di responsabilizzazione di tutti i predetti soggetti sociali sulla pratica costante della legalità;

M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- nella città di Taranto, e nell'intera area ionica, a prevalente connotazione industriale, dove storicamente l'attenzione si è incentrata sulla grande industria, ambito in cui, grazie ad iniziative sinergiche avviate anche a mezzo di specifici protocolli di intesa, si sono realizzati notevoli progressi nella prevenzione dell'infortunistica nei luoghi di lavoro;
- nel territorio provinciale assumono grande rilevanza le questioni legate ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro negli importanti settori produttivi dell'agricoltura, meritevole di una decisa azione di rafforzamento di azioni e di iniziative tanto sul fronte della prevenzione quanto su quello del contrasto, e delle costruzioni, in relazione al quale si rende necessario operare per un più incisivo ruolo, tra gli altri, degli enti bilaterali;
- nell'ambito della Conferenza provinciale permanente i temi connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono stati ultimamente ripresi e ampiamente approfonditi; in tale sede, sono state condivise e ritenute prioritarie ulteriori iniziative atte ad assicurare una maggiore prevenzione dei rischi in contesti più ampi rispetto a quelli tradizionali, anche attraverso una mirata attività formativa, nonché il potenziamento dell'interscambio informativo, soprattutto sulle risultanze nei controlli, anche a fini di razionalizzazione ed economicità degli stessi;
- che, in tale direzione, nel rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti da ciascuno dei sottoscrittori del presente documento, si è condivisa la necessità di attivare:
 - a) interventi coordinati tra gli organismi pubblici di controllo e quelli paritetici di prevenzione;
 - b) il rafforzamento della complessiva azione di informazione/formazione al fine di estendere la prevenzione anche ai lavoratori e datori di lavoro delle piccole e medie imprese ritenute più a rischio per la loro minima struttura organizzativa nonché ai c.d. "nuovi rischi";
 - c) strategie mirate per settori produttivi, partendo da quello delle costruzioni e da quello dell'agricoltura che, per numero di eventi infortunistici e per specificità delle violazioni, appaiono essere quelli in condizione più critica, come peraltro confermato da recenti operazioni di investigazione e controllo che hanno evidenziato in alcune zone della provincia fenomeni di caporalato, lavoro nero e violazione sotto varie forme dei diritti dei lavoratori;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

PRESO ATTO che:

- per realizzare tali obiettivi, in sede di Conferenza Provinciale Permanente, è stata fortemente condivisa l'esigenza della costituzione di un "Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" che realizzi, con carattere di concretezza, una conoscenza condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, come base a più efficaci e integrati interventi di prevenzione, sviluppando altresì approfondimenti monotematici e specialistici sui diversi aspetti della sicurezza;

VISTO :

- il parere reso dal Ministero dell'Interno con nota n. 13501/81- Gab. Uff. III del 28 settembre 2011;

Le parti convengono:

Art. 1

(Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

I. Nell'ambito della Conferenza provinciale permanente, è costituito, presieduto dal Prefetto di Taranto o da un suo delegato, l'Osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, composto dai rappresentanti provinciali o loro delegati di: Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Direzione provinciale del Lavoro, Inps, Inail, Asl, CIAA, Associazioni Datoriali (Confindustria, ANCE, Coldiretti, CIA, Confagricoltura), Organizzazioni Sindacali, Cassa edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza della provincia di Taranto.

II. L'Osservatorio è articolato in due sezioni:

- la prima sezione ha il compito di effettuare il monitoraggio strutturato sull'infortunistica nei luoghi di lavoro, partendo, nell'immediato, dai dati già in possesso sia degli enti di vigilanza e organi ispettivi che delle organizzazioni sindacali e datoriali, da mettere a fattor comune al fine di avere una sistemica e tipizzata conoscenza del fenomeno e da




*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

organizzare nel tempo su base telematica per facilitarne l'accesso al maggior numero di utenti e valorizzarne il carattere interattivo. La responsabilità di detta sezione fa capo al Direttore provinciale del Lavoro, che si avvarrà del contributo di tutti gli enti preposti alla vigilanza, nonché delle associazioni datoriali e delle OO.SS.. Per gli aspetti specialistici di specifica competenza, si farà riferimento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I dati del monitoraggio, forniti in forma anonima ed aggregata per tipologia, saranno, almeno trimestralmente, esaminati in sede di Conferenza provinciale permanente al fine di effettuare una dettagliata analisi degli eventi infortunistici rilevati, anche con riguardo alle modalità di accadimento degli stessi, e il costante miglioramento dei sistemi di prevenzione;

- la seconda sezione ha il compito di attivare iniziative relative a: a) formazione. La responsabilità della formazione è affidata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e alla Confindustria di Taranto, e della scuola edile per il settore delle costruzioni. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco fornirà la propria collaborazione per i settori ad alto contenuto specialistico di competenza; b) approfondimenti scientifici sui cosiddetti "nuovi rischi" e sulle malattie professionali nei principali settori produttivi provinciali. La responsabilità della ricerca è affidata all'INAIL; c) approfondimenti su possibili percorsi di semplificazione delle procedure; d) comunicazione e diffusione delle iniziative promosse; e) predisposizione di vademecum e banche dati informative, utili a rafforzare la prevenzione e l'assistenza alle famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro. La responsabilità delle attività di cui ai punti c), d) ed e) è affidata alla Prefettura- UTG di Taranto, che si avvarrà dei soggetti presenti in Conferenza provinciale permanente.

III. L'Osservatorio opera attraverso gruppi di lavoro tematici e propone attività progettuali che potranno essere esaminate e approvate nell'ambito della Conferenza provinciale permanente.



4



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Art. 2
(Edilizia- Osservatorio)

La responsabilità dell'Osservatorio per il settore edilizia fa capo alla Direzione Provinciale del lavoro. I relativi aspetti organizzativi saranno disciplinati dal manuale operativo dedicato che il predetto ufficio provvederà ad emanare.

Art. 3

*(Edilizia - Ruolo delle Stazioni appaltanti e dei Comuni
per il controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro)*

- I. Le stazioni appaltanti pubbliche, firmatarie del presente protocollo, si impegnano:
- a dare tempestiva comunicazione alla cassa edile delle aggiudicazioni disposte e del piano di affidamento comunicato dall'appaltatore, comprese le variazioni successivamente intervenute;
 - ad inserire nei bandi di gara di opere pubbliche la seguente clausola: *"All'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Taranto finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle finalità formative e informative precipuamente riconosciute a tale organismo. Le stesse stazioni appaltanti si impegnano, unitamente alla comunicazione obbligatoria alla DPL e alla ASL, ad informare il CPT della provincia di Taranto in merito alle date di inizio lavori relativi alle gare aggiudicate;"*
 - il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) di Taranto, ricevuta la comunicazione dalla stazione appaltante, provvederà ad effettuare, a campione, le visite presso i cantieri di nuova installazione, per le diverse fasce di valore dell'opera da realizzarsi, compatibilmente con le risorse a propria disposizione;
 - garantire il pieno rispetto del comma 3bis dell'art. 81 del d.lgs. 163/2006, come introdotto dalla legge n. 106/2011;
 - ad assicurare l'analitica previsione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, attraverso la redazione di apposito computo metrico estimativo dedicato;




*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- a promuovere, d'intesa con le associazioni datoriali di settore partecipanti all'Osservatorio, l'integrazione negli affidamenti con l'offerta economicamente più vantaggiosa di criteri di valutazione dell'offerta tecnica tesi a valorizzare l'adozione di sistemi gestionali dedicati e la proposizione di migliori e più avanzati accorgimenti in materia di sicurezza nelle tecniche e nei processi realizzativi proposti dal concorrente;
- II. nell'ambito delle attività dell'Osservatorio, potranno essere promosse apposite intese tra i Comuni firmatari del presente protocollo e gli enti bilaterali (Cassa edile, Scuola edile e Comitato paritetico territoriale) per la puntuale e compiuta attuazione degli obiettivi condivisi di continuo miglioramento delle condizioni di regolarità del lavoro, sicurezza e formazione nei cantieri edili della provincia;
- III. i Comuni della provincia di Taranto firmatari del presente protocollo, nell'ambito della procedura abilitativa all'esecuzione da parte di privati di lavori edili (permesso di costruire, Dia, etc.) s'impegnano a sensibilizzare i committenti sul contenuto del presente Protocollo con l'invito a inserire nel contratto di appalto, in quanto applicabili al settore privato, le clausole individuate per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla sicurezza del cantiere;
- IV. i Comuni medesimi, con riferimento all'edilizia privata, s'impegnano a comunicare al CPT della provincia di Taranto, per le finalità formative e informative richiamate al comma I, l'inizio dei lavori relativamente alle concessioni autorizzate e a concorrere alla vigilanza sui cantieri edili tramite gli agenti di Polizia locale.

Art. 4

(Edilizia - Tutela dei lavoratori)

Al fine di attestare la massima attenzione ai profili di legalità e responsabilità degli operatori (stazioni appaltanti ed imprese) per la tutela di fondamentali diritti dei lavoratori, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le stazioni appaltanti firmatarie del presente protocollo, tenute al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, si impegnano ad inserire nei contratti che regolano l'esecuzione di appalti pubblici e nei capitolati speciali le seguenti clausole:



6



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

- a) obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di appalti pubblici il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di settore e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Taranto, nei casi previsti dalle norme contrattuali;
- b) applicazione del Decreto Legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile, secondo le norme contrattuali;
- c) obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto a) da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e successive modificazioni e integrazioni, ed art. 118, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- e) obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, c. 1, lett. C, del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve contenere anche l'indicazione del committente;

- f) obbligo alle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta ai cantieri sedici ore di formazione .

Art. 5

(Agricoltura - Osservatorio)

La responsabilità dell'Osservatorio per l'infortunistica in agricoltura fa capo alla Direzione provinciale del lavoro; le sue risultanze periodiche andranno a confluire, a cura, della Prefettura di Taranto, nell'Osservatorio regionale costituito presso la Prefettura di Bari.

A tali fini, compito dell'Osservatorio, in raccordo con il predetto Osservatorio regionale sui reati in agricoltura, è precipuamente quello di monitorare e programmare le azioni di contrasto al lavoro nero e di verificare lo stato di attuazione delle leggi, nazionali e regionali, che disciplinano le emersioni dal lavoro nero, il contrasto al caporalato e la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione anche: a) alla funzionalità delle banche dati delle aziende beneficiarie di finanziamenti pubblici; b) alle sostanziali variazioni di tecnologie di produzione e loro riflessi sulla sicurezza dei lavoratori; c) all'occupazione di lavoratori stranieri; d) all'occupazione femminile e alle pari opportunità.

I relativi aspetti organizzativi saranno disciplinati dal manuale operativo dedicato che il predetto ufficio provvederà ad emanare.

Art. 6

(Agricoltura - Tutela dei lavoratori)

Le proposte raccolte nell'ambito delle OO.SS. e datoriali, convergono nella valutazione che il tema della sicurezza del lavoro in agricoltura dipenda essenzialmente da una più complessiva azione qualificabile come "tracciabilità" del lavoro in agricoltura, quale strumento idoneo a contrastare i fenomeni negativi richiamati in premessa, da realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- l'incontro domanda/offerta, attraverso il centro dell'impiego, garantendo dal primo momento al



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

lavoratore un'azienda "sicura", dove ricevere una retribuzione adeguata nel rispetto di leggi e contratti, **alle aziende** invece, lavoratori qualificati e rispettosi anche loro dei diritti e doveri;

- la promozione di un sistema di trasporto dei lavoratori agricoli che consenta agli stessi di raggiungere le innumerevoli aziende agricole presenti su tutto il territorio, caratterizzato da forte mobilità, alla luce di precedenti soluzioni ed esperienze già percorse in questa provincia. Ciò nell'intento di sottrarre i lavoratori a forme illegali di reperimento del lavoro;
- la promozione di azioni di informazione, anche con il coinvolgimento dell'ordine dei consulenti del lavoro, sulle tipologie di contratto di lavoro, previdenziali ed assicurative con particolare attenzione alla condizione di lavoratrice madre ed alle problematiche proprie dei lavoratori extracomunitari;
- il possibile utilizzo dei beni (terreni e mezzi utilizzati), confiscati e sottratti alle aziende ed ai caporali, così come sta avvenendo in tanti altri territori, per poter costruire possibili alloggi per le famiglie e le persone anche non comunitarie, anche attraverso la partecipazione ai Fondi PON Sicurezza;
- la promozione di azioni concrete a tutela del lavoro in agricoltura, quali:
 - 1) progetti per introdurre, a titolo sperimentale - parallelamente all'osservanza dell'obbligo di rilascio ai lavoratori, in ogni caso, del documento di assunzione e al possesso, da parte dei lavoratori, del relativo documento di riconoscimento - e relativamente, nella fase iniziale, a contesti lavorativi di adeguata consistenza, il rilascio ai lavoratori di un tesserino di riconoscimento, con fotografia e dati anagrafici dei lavoratori e delle aziende;
 - 2) programmi di verifiche congiunte, analogamente a quanto già praticato nel 2010, nell'ambito del "Piano straordinario contro le mafie in edilizia e in agricoltura", della stretta osservanza di obblighi di legge e contrattuali (regolarità contributiva; regolarità retributiva; garanzia delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali sui luoghi di lavoro (acqua potabile; servizi igienici; eventuali indumenti e attrezzi "regolari" da fornire, adeguati alle mansioni svolte, a tutela della salute e della professionalità, ecc...);
 - 3) iniziative formative, anche attraverso l'Ente Bilaterale, per i lavoratori e le imprese sui temi specifici della sicurezza sul lavoro;
 - 4) azioni più articolate di formazione, anche nelle scuole, nell'assunto che il contrasto del lavoro nero ed irregolare passa attraverso la diffusione della cultura della legalità.

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Large handwritten signature]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

L'Osservatorio opererà attraverso gruppi di lavoro tematici sui temi suesposti e potrà proporre attività progettuali su specifici aspetti, in coerenza con l'attività dell'Osservatorio regionale e del corrispondente gruppo di lavoro provinciale nonché a verifica del rispetto e dell'impatto della normativa nazionale e regionale in materia

Art. 7
(Controlli)

In materia di controlli, sarà promosso il massimo coordinamento di tutte le Istituzioni preposte ai controlli stessi: Comando Provinciale Vigili del Fuoco, DPL, INPS, INAIL, ASL, unitamente alle Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni illegali oltre che di razionalizzare gli interventi per evitare inutili duplicazioni.

Art. 8
(Verifica periodica)

Le parti firmatarie del presente Protocollo convengono di effettuare, nell'ambito della Conferenza provinciale permanente, una verifica trimestrale dell'attività svolta, anche al fine di divulgare i risultati ottenuti, nonché di valutare eventuali miglioramenti da apportare alla disciplina del presente Protocollo.

Art. 9
(Estensione del Protocollo ad altri settori produttivi)

Il presente Protocollo, dopo una prima fase di sperimentazione pari a 12 mesi dalla stipula, potrà essere esteso agli altri settori produttivi per i quali andranno sottoscritti specifici protocolli integrativi di settore.

Taranto, 28 ottobre 2011

Dott. FLORIDO Giovanni

Dott. STEFANO Ippazio

Avv. DE MARCO Mario

Presidente Amministrazione Provinciale

Sindaco del Comune di Taranto

Sindaco del Comune di Avetrana



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Dott. CHILOIRO Biagio	Sindaco del Comune di Carosino
Avv. D'ALESSANDRO Italo	Sindaco del Comune di Castellaneta
Dott. LADDOMADA Giuseppe	Sindaco del Comune di Crispiano
Dott. SGOBBA Mimmo	Sindaco del Comune di Faggiano
Dott. ANDRISANO Lino	Sindaco del Comune di Fragagnano
Dott. DE PALMA Vito	Sindaco del Comune di Ginosa
Dott. ALABRESE Ciro	Sindaco del Comune di Grottaglie
Dott. LOPANE Gianfranco	Sindaco del Comune di Laterza
Arch. PAVONE Domenico	Sindaco del Comune di Leporano
Dott. MACRIPO' Dario Maria F.	Sindaco del Comune di Lizzano
Dott. TOMMASINO Paolo	Sindaco del Comune di Manduria
Dott. CHIMIENTI Alberto	Sindaco del Comune di Maruggio
Dott. CALVOSA Sandro	Com.Str. del Comune di Martina Franca
Dott. TAMBURRANO Martino	Sindaco del Comune di Massafra
Dott. PRETE Salvatore	Sindaco del Comune di Monteiasi
Dott. PUNZI Vito	Sindaco del Comune di Montemesola
Dott. BIRARDI Cosimo	Sindaco del Comune di Monteparano
Dott. QUERO Giovanni	Sindaco del Comune di Mottola
Dott. LABALESTRA Michele	Sindaco del Comune di Palagianello
Dott. RESSA Rocco	Sindaco del Comune di Palagianò
Dott. ECCLESIA Giuseppe	Sindaco del Comune di Pulsano
Dott.ssa IACCA Maria Giovanna	Sindaco del Comune di Roccaforzata
Dott. GRIMALDI Giorgio	Sindaco del Comune di S. Giorgio Ionico

[Handwritten signatures on lined paper]



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Prof. BORSCI Giuseppe	Sindaco del Comune di S. Marzano S.G.	<i>Giuseppe Borsci</i>
Ing. MAGGI Aldo	Sindaco del Comune di Sava	<i>Aldo Maggi</i>
Sig. MICCOLI Angelo	Sindaco del Comune di Statte	<i>Angelo Miccoli</i>
Dott. DE PASCALE Emidio	Sindaco del Comune di Torricella	<i>Emidio De Pascale</i>
Avv. PRETE Sergio	Presidente Autorità Portuale	<i>Sergio Prete</i>
BOSCAINO Giampietro	Comandante Prov.le Vigili del Fuoco	<i>Giampietro Boscaino</i>
Dott. LIPPOLIS Giocondo	Direttore Direzione Prov.le del Lavoro	<i>Giocondo Lippolis</i>
Dott.ssa LOGUERCIO Monica	Direttore Prov.le Reggente INPS	<i>Monica Loguercio</i>
Dott. GIGANTE Giuseppe	Direttore Prov.le INAIL	<i>Giuseppe Gigante</i>
Dott. SCARNERA Cosimo	Direttore SPESAL	<i>Cosimo Scarnera</i>
Cav. SPORTELLI Luigi	Presidente C.C.I.A.A./Assindustria	<i>Luigi Sportelli</i>
Dott. MARINARO Antonio	Presidente ANCE	<i>Antonio Marinaro</i>
Dott. NIGRO Paolo	Presidente Coldiretti	<i>Paolo Nigro</i>
Dott. SPAGNUOLO Nicola	Presidente CIA	<i>Nicola Spagnuolo</i>
Dott. GIOVINAZZI Gerardo	Presidente Confagricoltura	<i>Gerardo Giovinnazzi</i>
Dott. DE BARTOLOMEO Fabio	Presidente Scuola Edile	<i>Fabio De Bartolomeo</i>
Geom. OTTOMANO Ennio	Presidente Cassa Edile	<i>Ennio Ottomano</i>
Dott. ARGENTO Pierpaolo	Presidente Comitato Paritetico Territoriale	<i>Pierpaolo Argento</i>
Dott. D'ISABELLA Luigi	Segretario Gen.le Prov.le CGIL	<i>Luigi D'Isabella</i>
Dott.ssa FUMAROLA Daniela	Segretario Gen.le Prov.le CISL	<i>Daniela Fumarola</i>
Dott. TURI Giancarlo	Segretario Gen.le Prov.le UIL	<i>Giancarlo Turi</i>
Dott. MALDARIZZI Giovanni	Segretario Gen.le Prov.le UGL	<i>Giovanni Maldarizzi</i>
Dott. STASI Cosimo	Segretario Prov.le FLAI-CGIL	<i>Cosimo Stasi</i>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Taranto*

Dott. CASTELLUCCI Antonio	Segretario Prov.le Fai-CISL
Dott. TRENTA Antonio	Segretario Prov.le Uila-UIL
Dott. LAMUSTA Luigi	Segretario Prov.le Fillea- CGIL
Dott. LINCESSO Vito	Segretario Prov.le Filca - CISL
Dott. GUIDA Antonio	Segretario Prov.le Feneal-UIL

IL PREFETTO DI TARANTO

Dr.ssa Carmela Pagano

Presenzia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

On.le Alfredo Mantovano

**ALLEGATO I – CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DEI DIPENDENTI
APPROVATO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO CON DELIBERA DI G.M. n.
43/2015.**



COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

(Provincia di Taranto)

CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

Adottato con delibera di GM n. 141 del 31.12.2013

Approvato con delibera di GM n. 32 del 13.02.2014

Modificato con delibera di GM n. __ del _____

Art. 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti del Comune di San Giorgio Ionico sono tenuti ad osservare
2. Le previsioni del presente Codice integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62 del 2013, di seguito denominato "Codice generale", ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione del Comune di San Giorgio Ionico

1. Il presente codice si applica a:
 - i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, ivi compresi i titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici;
 - i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
 - i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali.
2. Per tutti i dipendenti la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice comporta la responsabilità di cui all'art. 16 del Codice generale di cui al d.p.r. 62 del 2013.
3. Per i collaboratori e consulenti di cui alla lett. B) del comma 1, nei contratti di acquisizione delle collaborazioni e delle consulenze è richiamata l'osservanza degli obblighi previsti dal presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza nei casi più gravi di inosservanza,

mentre nei casi meno gravi, clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto al compenso previsto. Il funzionario che ha stipulato il contratto, sentito l'interessato, provvede ad azionare ed applicare tali clausole qualora riscontri una violazione.

4. Per quanto concerne i collaboratori di cui alle lett. c) del comma 1 nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del presente Codice nonché clausole di risoluzione e decadenza del contratto stipulato con l'impresa in caso di inosservanza.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non

offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. Ogni dipendente del Comune di San Giorgio Ionico che riceve regali, compensi ed altre utilità, al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo, deve provvedere alla loro restituzione, dandone comunicazione al responsabile dell'ufficio.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Tale importo è da intendersi come la misura massima del valore economico dei regali o altra utilità raggiungibile nell'arco dell'anno solare.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica per iscritto e tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il funzionario responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni, allo svolgimento di procedimenti amministrativi o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7

1. Il dipendente è tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 non solo in caso di assunzione e assegnazione all'ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno.
2. Le dichiarazioni dovranno essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni ivi disciplinate.

Art. 9

Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità

1. La materia risulta attualmente disciplinata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. e dal Codice generale. Pertanto il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione:
 - a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e saltuarietà;
 - b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza
 - c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente comunale;
 - d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di assegnazione svolga funzioni di controllo o vigilanza;
 - e) da soggetti privati che abbiano in corso, o abbiano avuto nel biennio precedente, forniture o appalti comunali o un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
 - f) in consigli di amministrazione di associazioni, cooperative sociali od organismi che, pur non avendo scopo di lucro, siano fornitori di beni o servizi del Comune di San Giorgio Ionico o ricevano da questa contributi a qualunque titolo;
 - g) che, comunque, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d'appartenenza. In questo specifico caso il dirigente potrà revocare l'autorizzazione.

Art. 10

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 11

Tutela del dipendente che segnala illeciti

1. Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dell'art. 54 bis del D. L.vo 165/2001, inserito dalla legge 190/2012. In particolare, il dipendente che denuncia al proprio superiore gerarchico o all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.
2. Ogni dipendente, oltre che al responsabile dell'ufficio in cui è inquadrato, può rivolgersi e far pervenire, con qualsiasi modalità, in via riservata, al Responsabile Anticorruzione o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, una nota con le informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto.
3. Il Responsabile Anticorruzione e l'U.P.D., ricevuta la segnalazione, assumono le adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la competenza del responsabile del procedimento disciplinare.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso ex artt. 22 e ss. l. 241/1990.
5. Nei casi più gravi, l'Amministrazione può valutare il trasferimento per incompatibilità ambientale dei soggetti interessati, ma nel caso del denunciante solo con il consenso del medesimo.
6. **Il responsabile della Prevenzione della Corruzione, in accordo con l'UPD, avrà cura di disciplinare la procedura di segnalazione dell'illecito, predisponendone un modello.**

Art. 12

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Ogni dipendente deve fornire la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Trasparenza, provvedendo tempestivamente a quanto richiesto dal medesimo.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 13

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione, facendo venir meno il senso di affidamento e fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato del Comune di San Giorgio Ionico da parte dei cittadini o anche di una categoria di soggetti (quali, fruitori o prestatori di servizi o opere).

Art. 14

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo è, fra l'altro, fonte di responsabilità disciplinare.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 15

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o mediante altra forma; egli opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile.
2. Alle comunicazioni degli utenti occorre rispondere entro 30 giorni, salva la previsione di diverso termine stabilito da disposizioni specifiche. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta; quest'ultimi devono essere altresì riportati in qualsiasi tipo di comunicazione.
3. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, il dipendente indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Egli fornisce, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una unità organizzativa che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Egli opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
6. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della

possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 16

Disposizioni particolari per i funzionari titolari di posizione organizzativa

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai funzionari titolari di posizione organizzativa, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il titolare di PO svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. Egli, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione, segnatamente al funzionario responsabile dell'Ufficio Personale nonché al Responsabile della Trasparenza ex D.lgs. 33/2013, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.
3. Il titolare di PO fornisce al funzionario responsabile dell'Ufficio Personale nonché al Responsabile della Trasparenza ex D.lgs. 33/2013 le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il titolare di PO assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Egli cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
5. Il titolare di PO cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il titolare di PO assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Egli affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
7. Il titolare di PO svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il titolare di PO intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria

penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il titolare di PO, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 17

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase propedeutica di individuazione del contraente e in quella successiva di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il responsabile dell'ufficio, questi informa per iscritto il Segretario Generale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
6. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Comune di San Giorgio Ionico, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente codice:
 - a) *Assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune di San Giorgio Ionico, astenendosi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale, non rifiutando né accordando ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri.*

- b) *Mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.*
- c) *Nella fase propedeutica di scelta del contraente:*
- d) *Evitare qualsiasi contatto o interlocuzione con le imprese partecipanti salvo che nelle forme istituzionali predeterminate, in maniera precisa, nel bando e al solo fine di procedere alla diramazione di informazioni tecniche inerenti il procedimento di gara, la quale deve avvenire, esclusivamente, attraverso forme di comunicazione tracciabili, preferibilmente tramite posta elettronica certificata; durante la fase di espletamento della gara è assolutamente vietato qualsiasi incontro con i rappresentanti delle imprese concorrenti, fatta eccezione che nei limitati casi in cui il compimento di determinati atti del procedimento non ne richieda la presenza fisica negli uffici della stazione appaltante (si pensi all'apertura delle buste, cui i soggetti designati dalle imprese possono presenziare, o al procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta svolta, ex art. 88 del D.lgs. 163/2006, in contraddittorio con la ditta interessata).*
- e) *Attenersi pedissequamente alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento in tema di obbligo di astensione, valutando con particolare rigore eventuali ragioni di convenienza, ulteriori rispetto a quelle enumerate nella predetta norma, che rendano doverosa la rinuncia a qualsiasi incarico nell'ambito del procedimento. In particolare, ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte, sotto qualsiasi forma, al procedimento di selezione del contraente il dipendente che, nel biennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, abbia concluso accordi o negozi ovvero abbia stipulato contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con una delle imprese partecipanti alla procedura o che si trovino con esse in un rapporto di controllo ex art. 2359 cc o di collegamento sostanziale; analogamente deve rinunciare a partecipare alla procedura il dipendente che riceva o abbia ricevuto, nel biennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, una qualsiasi utilità o forma di retribuzione da una delle imprese partecipanti alla gara o che si trovino con esse in un rapporto di controllo ex art. 2359 cc o di collegamento sostanziale.*
7. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 18

Vigilanza e controlli nel Comune di San Giorgio Ionico

1. Il controllo sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice è assicurato, in primo luogo, dai funzionari responsabili di ciascuna struttura, i quali provvedono alla costante vigilanza sul rispetto delle norme del presente Codice.
2. La vigilanza ed il monitoraggio sull'applicazione del presente Codice spettano, per quanto di rispettiva competenza, altresì al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Art. 19

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute

nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 16, 2° comma, del Codice generale.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 20

Disposizioni finali

1. L'Amministrazione Comunale dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti, ivi compresi i titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo; assicura altresì un'adeguata attività formativa.
2. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento;
3. Il presente codice sarà aggiornato periodicamente anche in rapporto agli adeguamenti annuali del piano di prevenzione della corruzione.